



SENT. 51/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli:

~~- 59188 del registro di segreteria proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto~~

	SENT. 51/2024	2	
	contro		
	OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e		
	difeso dall'avv. Manuela De Lorenzo		
	(manuela.delorenzo@avvocativibo.legalmail.it), elettivamente domiciliato		
	presso l'avv. Francesco Brasca in Roma, via Cola di Rienzo n.212		
	-59188 inc. proposto da OMISSIS come sopra generalizzato, avverso INPS		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria		
	n.93/2021, depositata in data 11 marzo 2021.		
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.		
	Uditi, nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2024, con l'assistenza della		
	dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora, l'avv. Giannico		
	per l'INPS e l'avv. Francesco Brasca, delegato dall'avv. De Lorenzo, per il		
	sig. OMISSIS.		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale calabrese, in		
	composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso promosso		
	dall'appellato, ex militare dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 10		
	luglio 2019 con un'anzianità di servizio di anni 10, mesi 2 e giorni 1 maturata		
	alla data del 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni e dunque,		
	destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art.		
	1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.		
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere anzitutto il riconoscimento		
	del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con		
	l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R.		

29 dicembre 1973, n.1092.

Con un' ulteriore domanda il sig. OMISSIS ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con il beneficio di cui all'art.3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.

Il giudice di primo grado ha accolto la prima domanda, ritenendo estensibili i principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni.

Pertanto, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla predetta data del 31 dicembre 1995, nonché alla liquidazione degli arretrati oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale, rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al pagamento.

Invece, ha respinto la seconda domanda in quanto non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 3, c. 7, del d.lgs. n. 165/1997, non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, in mancanza della condizione per il riconoscimento del beneficio data dal collocamento in congedo per limiti di età, essendo il sig. OMISSIS cessato anticipatamente per inabilità.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'INPS, con atto notificato in data 24 agosto 2021 e depositato in pari data, deducendo la **“Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”**.

L'Istituto, nel prendere atto del deferimento di un'altra questione di massima all'organo nomofilattico, ha ritenuto comunque di aderire all'orientamento della prevalente giurisprudenza delle Sezioni di appello che esclude l'estensione dei principi fissati dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite a coloro che sono stati collocati in quiescenza con più di 20 anni di servizio effettivo utile e che al 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità utile a pensione inferiore a 15 anni.

Conclusivamente, ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello.

Il sig. OMISSIS si è costituito con memoria nel gravame dell'INPS e ha proposto contestuale appello avverso la sentenza **(n.59188 inc.)** con atto notificato all'INPS in data 7 settembre 2021 e depositato in data 8 settembre 2021, col patrocinio dell'avv. Domenico Colaci (unitamente ad altro difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori).

In primo luogo il sig. OMISSIS ha avversato le tesi esposte dall'INPS e ha chiesto che la sentenza venga confermata nel capo in cui ne ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione, sulla quota retributiva, dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla predetta data del 31 dicembre 1995.

Invece ha contestato la decisione con riferimento alla reiezione dell'ulteriore domanda in quanto sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs 165/1997 *“ha un ambito di applicazione diverso e non sovrapponibile rispetto a quello dell'ausiliaria: dove opera quest'ultima non trova spazio il beneficio di cui al citato art. 3, comma 7”* come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 1865 COM che *“contiene una clausola di salvaguardia che consente a*

tutto il personale militare escluso dall'ausiliaria, indipendentemente dai motivi di tale esclusione (carenza di requisiti oggettivi e/o soggettivi), di godere dei benefici di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs.165/1997" , di talchè "anche il personale militare riformato che non può essere collocato in ausiliaria per mancanza del requisito del raggiungimento dei limiti di età, ha diritto al beneficio".

Conclusivamente, il sig OMISSIS ha chiesto che venga accertato il diritto alla riliquidazione della pensione anche in base ai benefici previsti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 e, pertanto, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza e con l'obbligo di pagamento degli arretrati maturati e maturandi, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo; il tutto, con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Con atto pervenuto in data 11 settembre 2023 l'avv. Colaci ha rinunciato al mandato ed è stato sostituito, con procura *ad litem* depositata in pari data, dall'avv. Manuela De Lorenzo (unitamente ad altro difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori).

Il d.p.f.u. dell'appello incidentale è stato notificato dall'avv. De Lorenzo all'INPS in data 11 settembre 2023.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Giannico, per l'appellante principale INPS, e l'avv. Brasca, comparso per il sig. OMISSIS, si sono riportati agli atti scritti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Le cause sono, quindi, passate in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, gli appelli vanno riuniti in rito, ai sensi dell'art.184, comma 1, c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

L'appello principale dell'INPS (**n.59188**) è infondato.

Il Collegio aderisce infatti all'orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021, richiamata nella sentenza impugnata e recepito dall'ormai granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II app. nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313,312, 165, 139, n.130 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app. nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. I app. nn. 97 e 99 del 2022; Sez. app. Sicilia n.14/2022).Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”*, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della*

legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “*applicabile al di fuori del contesto di riferimento*” e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all’univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell’art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo. L’unico coefficiente compatibile con l’attuale quadro legislativo è stato quindi individuato nella predetta misura del 2,445%, ottenuta mettendo al numeratore 44 e “*a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno*” in quanto utile a consentire di applicare “una

scala di accrescimento reale” rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995. La sentenza ha anche precisato che “la marginale differenza che c’è tra il predetto esito – che tiene conto del dato normativo secondo cui rientra nel sistema misto chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio - e quello che si raggiungerebbe mettendo a denominatore più semplicemente “18 anni”, si apprezza solo approssimando il risultato al millesimo ($44/17,997 = 2,445$; $44/18=2,444$), poiché con l’approssimazione al centesimo, come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%.”.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari, come l’odierno appellato, collocati in quiescenza con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, anche questa recepita pacificamente dalle sezioni di appello (tra le più recenti, Sez. III app. n.322/2023; Sez. II app.n.183/2023, n.340/2023).

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l’organo nomofilattico, per cui respinge l’appello n.59188 dell’INPS.

Anche l’appello del sig. OMISSIS (**n.59188 inc.**) è infondato, per l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

Con orientamento ormai granitico delle Sezioni di appello di questa Corte (*ex plurimis* Sez. II app. n. 29/2019, n. 61/2019, n. 20/2020, n.358/2021, n.430/2021; Sez. I, n.323/2020, n.340/2020, n.291/2021) è stato delineato

l'ambito soggettivo e oggettivo d'applicazione della richiamata disposizione, chiarendo la funzione del c.d. "*moltiplicatore*" in relazione all'istituto dell'ausiliaria.

Si richiama testualmente, anche ai sensi dell'art.39, comma 2, lett.d) c.g.c. e art.17 dell'allegato 2 ("Norme di attuazione") al c.g.c., quanto affermato nelle richiamate pronunce da questa Sezione: "*La citata disposizione del decreto legislativo n. 165/1997 dispone che "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".*

Il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - C.O.M.-, ha mantenuto in vigore il predetto comma disponendo l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 1997 (v. articolo 2268, comma 1, n. 930).

Il decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017 (recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre

2012, n. 244”), all’articolo 10 (“Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare”) comma 2, ha invece modificato il richiamato articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997 inserendo dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

Ciò stante, l’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 165/1997 contempla due categorie di destinatari:

a) “il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza”;

b) “il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335”.

La prima categoria è quella “del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” per il quale il relativo ordinamento giuridico (trasformato da militare in civile con la legge 1° aprile 1981, n. 121) non contempla l’istituto dell’ausiliaria.

Alla seconda categoria appartiene il “personale militare”, ovverossia quello “delle Forze armate, compreso l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza” il cui ordinamento giuridico prevede e disciplina - l’istituto dell’ausiliaria.

Ebbene l’art. 992 (“collocamento in ausiliaria”) del COM stabilisce che tale collocamento avviene “esclusivamente” a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito o a

domanda ai sensi dell'articolo 909, comma 4 (vale a dire, per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, ipotesi questa evidentemente non ricorrente in fattispecie).

La condizione per l'accesso all'ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite d'età previsto per il grado rivestito sicché non potrà, all'evidenza, accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non vanti la suddetta età anagrafica.

Ove, invece, sia stato raggiunto il limite d'età, occorre altresì la volontà/disponibilità dell'interessato a continuare a prestare servizio atteso quanto previsto dall'articolo 886 ("ausiliaria") a mente del quale "la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale che si trovi in tale posizione può, infatti, essere richiamato in servizio (articolo 993) ed è soggetto a determinati obblighi (articolo 994) la cui inosservanza comporta "l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria".

L'articolo 995 ("cessazione dell'ausiliaria") prevede che, al termine del periodo di durata dell'ausiliaria (cinque anni ex articolo 992 comma 2), il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto "a seconda dell'età e della idoneità".

La disposizione contempla, altresì, le cause di cessazione anticipata

dell'ausiliaria, vale a dire, la mancata accettazione dell'impiego (o la revoca dell'accettazione degli impieghi assegnati per due volte), i motivi di salute, (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari”), ovvero i motivi professionali.

L'articolo 996, invece, disciplina il “Transito in ausiliaria dalla riserva” stabilendo che: “1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. 2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria”.

Da ultimo, a fronte dell'art. 1864 COM che disciplina il "Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria", il successivo articolo 1865 si occupa del “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria” disponendo che “Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”. La norma in questione è stata così modificata nella rubrica e nel testo dall'articolo 10 del d.lgs n. 94/2017, innanzi richiamato.

Ciò stante, ai sensi delle indicate disposizioni, sistematicamente interpretate, deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità

psicofisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (v. articolo 996 COM).

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art.995 COM (non accettazione dell'impiego, motivi di salute, motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius "esclusiva" ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui al citato art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997.

L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" -categoria di rilievo in fattispecie- opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.

Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, "in alternativa" al collocamento o alla permanenza

(a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il beneficio è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito).

L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (articolo 1864 COM), oppure - in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, citato (articolo 1865 COM).

Tale interpretazione è conforme alla ratio dell’istituto dell’ausiliaria che, in tal modo, non ne rimane svilita come viceversa accadrebbe se il moltiplicatore venisse riconosciuto, indiscriminatamente, a favore di tutto il personale riformato/congedato per inidoneità psicofisica all’impiego prima del raggiungimento dei limiti anagrafici di cui all’articolo 992 COM. Accedendo alla tesi opposta il beneficio de quo finirebbe, infatti, col diventare “sostitutivo” - e non già alternativo come per legge- di un istituto non previsto (e non concepito) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici. In altre parole, si giungerebbe col riconoscere l’equivalente contributivo (non a caso pari alla durata del periodo di ausiliaria) del trattamento economico dell’ausiliaria ai non aventi diritto a tale posizione giuridica”. Conferma della fondatezza di tale interpretazione rinviene dall’espresso riconoscimento del beneficio in questione anche in favore del personale il cui ordinamento giuridico non contempla l’istituto dell’ausiliaria (Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco) ma che, nondimeno, sia cessato dal

servizio per raggiungimento del limite d'età previsto dall'ordinamento di appartenenza (v. art. 3, comma 7, primo periodo, innanzi riportato), vale a dire in presenza dello stesso requisito stabilito per il collocamento in ausiliaria del personale militare ed equiparato. Al personale della Polizia di Stato, invero, fa riferimento l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 387/2002 che nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ha affermato con riferimento esclusivamente al predetto personale, che "l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria". Secondo la Consulta, infatti, "ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato"; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso" con ciò riferendosi, evidentemente, al personale della Polizia di Stato e non certo al personale militare "escluso" dall'ausiliaria per non averne titolo, come invece ventilato dai fautori della tesi interpretativa qui avversata..

Ciò stante, in assenza dei presupposti sopra indicati, non può essere riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS al beneficio previsto dall'articolo 3,

	SENT. 51/2024	16	
	comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.		
	Infatti, il predetto, appartenente all’Arma dei Carabinieri, dunque rientrando		
	nell’ambito applicativo dell’art.3, comma 2, lett.b) del decreto legislativo <i>de</i>		
	<i>quo</i> , è stato però dispensato dal servizio per inabilità non dipendente da causa		
	di servizio in data 9 aprile 2019, antecedentemente al raggiungimento del		
	limite di età.		
	Tale interpretazione, come detto, è univocamente condivisa dalle Sezioni		
	d’appello di questa Corte di talchè le Sezioni riunite hanno anche escluso la		
	sussistenza di un contrasto nomofilattico orizzontale (sent. n. 13/QM/2019).		
	Per ciò che concerne le spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato		
	luogo alla pronuncia nomofilattica n.12/2021/QM, intervenuta in pendenza		
	del gravame, nonché la reciproca soccombenza, ne giustificano l’integrale		
	compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , previa riunione in rito,		
	respinge gli appelli n.59188 e n.59188 inc.; compensa integralmente le spese.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 FEBBRAIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		

	SENT. 51/2024	17	
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 29 FEBBRAIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del		
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le		
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 29 FEBBRAIO 2024		
	per il Dirigente		

SENT. 51/2024

18

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani
